



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 13 LUG, 2017

OGGETTO: presa d'atto convenzione per tirocinio di formazione e orientamento, per il completamento del percorso di qualifica di Operatore Socio Sanitario, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ed il CIOFS/FP

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13 LUG, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio SC Affari Generali

PREMESSO che con delibera n. 1355 del 05 Luglio 2017 questa Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione di cui all'oggetto.

VISTA La convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di prendere atto della convenzione per tirocinio di formazione e orientamento, per il completamento del percorso di qualifica di Operatore Socio Sanitario, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ed il CIOFP/FP.
- Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Formazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

TRA

L'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari P. I. 02315520920, Piazzale A. Ricchi 1, rappresenta dal Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari, il giorno 01 Febbraio 1956 e residente in Cagliari

E

L'Ente CIOFS/FP P.I. 00516110921 via XXVIII Febbraio n. 21 Cagliari rappresentata dal Presidente Regionale Anna Locci, nato a Cagliari il giorno 06 Aprile 1956e residente in Cagliari

Premesso

- Che l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari con deliberazione n. 478 del 16/03/2016 ha approvato il regolamento dei tirocini formativi e di specializzazione e successivamente revisionato con atto deliberativo n. 1010 del 08 Giugno 2016;
- Che l'Azienda Ospedaliera Brotzu sarà di seguito definita, in questo regolamento, per brevità "Azienda";
- Che lo stesso regolamento prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio, comprese le fattispecie di formazione in specializzazione;
- Che per questo è necessario che a questa Amministrazione venga proposta specifica istanza e che la stessa debba sempre pervenire da un ente formativo qui denominato "Soggetto promotore";
- Che lo stesso Soggetto promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiari della stessa convenzione;
- Che lo stesso Soggetto debba precisare l'esistenza di una copertura assicurativa a favore degli stessi, indicando il tipo di copertura e la durata;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Soggetto promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio sanitario

Art. 2 Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art. 1 della presente convenzione, il soggetto promotore comunica che:

- Per periodi di formazione della durata di mesi 2 potranno accedere alle attività di tirocinio n. 21 allievi per un totale di 300 ore annue per ciascun allievo;
- Preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che dietro approvazione dell'Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;
- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dai responsabili dell'Azienda e comunicati agli eventuali tutor indicati dal Soggetto promotore, che offriranno la loro disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse;
- Le attività di tirocini verranno svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del personale dell'Azienda;
- Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti;
- Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto, dal soggetto promotore,, un progetto formativo e di orientamento questo va compilato per la parte di spettanza al soggetto promotore e inviato successivamente all'Azienda Ospedaliera Brotzu, all'Uffici Formazione, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso.

Il progetto formativo deve indicare:

- Il nominativo del tirocinante;
- La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- Il/I Settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.);
- Le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici) presso cui svolgere il tirocinio;

Della autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore

Art. 4 Tutorato e modalità esecutive

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:

Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Osservare gli obblighi sanciti nel progetto formativo.

Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul soggetto promotore.

Art. 6 Igiene e sicurezza

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando relativamente a ciò da qualsiasi onere il Soggetto promotore. L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di Igiene e sicurezza.

Art. 7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai

trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

Art. 8 Registrazione e bollo

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte interessata.

Art. 9 Foro competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 10 Durata

La presente convenzione ha durata (massimo quattro anni) con decorrenza dalla sottoscrizione.

Cagliari, li

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus



CIOFS/FP Sardegna
Presidente Regionale
Anna Locci

